



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 11061 del Ruolo Generale per l'anno 2025

TRA

Parte_1 e **Parte_2** con gli avv.ti Francesca Verdura, Tiziana Laratta e Sergio Romanotto.

ATTORE

E

Persona_1

CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI:

come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la parte convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:

“In via principale

- 1. accertare e dichiarare la discriminatorietà del recesso comunicato ai ricorrenti con lettera in data 17.2.2025 e, per l'effetto,*
- 2. emettere conseguentemente ogni più opportuna statuizione ai fini della completa rimozione degli effetti della condotta discriminatoria denunciata e, conseguentemente, ordinare alla convenuta di corrispondere ai ricorrenti, anche a titolo risarcitorio, tutti i compensi persi dalla data del recesso alla data della scadenza prevista dai rispettivi contratti al tallone mensile di Euro 2900,00 per la sig.ra **Pt_1** e Euro 3000,00 per il sig. **Pt_2** o in una diversa misura ritenuta di giustizia.*

In via subordinata

- 3. accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del recesso comunicato ai ricorrenti con lettera in data 17.2.2025 e, per l'effetto,*
- 4. condannare l'On. **Persona_1** al risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti in conseguenza del recesso, da determinarsi in relazione al trattamento retributivo spettante sino alla scadenza contrattualmente pattuita, al tallone mensile di tallone*

mensile di Euro 2900,00 per la sig.ra Pt_1 e Euro 3000,00 per il sig. Pt_2 o in una diversa misura ritenuta di giustizia.

*

In via di ulteriore subordine

5. *Accertare e dichiarare il diritto del sig. Pt_2 a percepire la somma di Euro 3000,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e condannare la convenuta a corrispondere tale cifra al ricorrente”.*

La parte convenuta non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.

All'udienza di discussione le parti attrici hanno rinunciato alle domande, azionate in via principale, relative alla discriminatorietà del recesso. Inoltre, hanno precisato che le somme da riconoscersi in via risarcitoria (da calcolarsi sui talloni retributivi mensili indicati in ricorso) ammontano ad euro 147.900,00 per la sig.ra Pt_1 e ad euro 153.000,00 per il sig. Pt_2 tenendo conto che il termine di scadenza era al giugno 2029.

1. Il ricorso, quanto alle residue domande subordinate, deve essere accolto per le ragioni che si illustrano di seguito.

2. Risulta dagli atti di causa che:

- in data 30.7.2024 è stato sottoscritto tra Persona_1 e Parte_1 un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 2 del Dlgs. 81/2015 (doc. 2);

- l'oggetto del contratto è stato così determinato: *“ideazione e sviluppo di progetti finalizzati alla valorizzazione del ruolo parlamentare europeo in seno al Parlamento Europeo, gestione di campagne ed eventi in territorio italiano ed europeo, analisi e raccolta ex post dei feedback finalizzati al lavoro parlamentare del committente con riferimento all'economia territoriale, alle politiche economiche e del lavoro, analisi delle informazioni in relazione all'attività del deputato, assistenza per i contatti con le autorità nazionali, regionali e locali”*;

- il contratto è stato stipulato sino al 16.7.2029, *“fermo restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione della carica di parlamentare del committente”* (cfr. doc. 2);

- quanto a Parte_2 la convenuta ha stipulato un contratto di prestazione di servizi, il cui oggetto è stato così determinato: *“Sviluppo progetti finalizzati alla valorizzazione del ruolo del parlamentare europeo in seno al Parlamento Europeo e delle attività dallo stesso svolte.*

Sviluppo, progettazione e gestione di campagne e eventi in territorio italiano ed europeo che hanno come obiettivo la comunicazione delle tematiche portate avanti dal parlamentare con la doppia finalità di diffondere il pensiero e il lavoro di quest'ultimo e creare momenti di incontro e contatto con la cittadinanza sia italiana che europea.

Consulenza e assistenza di tipo politico in ambito strategico e tattico. Progettare e gestire attività di dialogo, confronto e scambio su tematiche europee di interesse del deputato, relativamente al significato del ruolo parlamentare, al lavoro portato avanti dal parlamentare europeo nella legislatura e al suo significato nel contesto di sviluppo europeo futuro.

Creazione, sviluppo e amministrazione, sul territorio italiano ed europeo, di una rete ragionata di partner e contatti che hanno come obiettivo, con le loro competenze specifiche o per il ruolo che ricoprono di assistere e/o collaborare con il parlamentare sulle tematiche da lui curate e sviluppate in seno al Parlamento Europeo. Consulenza e produzione di contenuti utili al parlamentare per svolgere la sua attività di rappresentazione politica all'interno del Parlamento Europeo e all'esterno di esse in quanto suo rappresentante. Analisi e raccolta ex post dei feedback relativi alle campagne portate avanti dal parlamentare” (doc. 4);

- anche questo contratto era a tempo determinato, con termine finale coincidente con la fine del mandato parlamentare;

- in data 17.2.2025 la convenuta ha comunicato il recesso anticipato dal contratto in essere con **Parte_1** dichiarando che tale recesso era motivato dal “*venir meno del rapporto fiduciario, particolarmente intenso con riferimento a collaborazione inerente alla valorizzazione del ruolo parlamentare europeo, essendo emersi progressivamente, fino a diventare assolutamente ostativi, come anche risultante dal report che Le è stato richiesto (dai contenuti in gran parte non condivisibili), oggettivi motivi di inidoneità professionale connessi anche alla mancata realizzazione delle attività affidate, quali, a titolo meramente esemplificativo, inadeguato supporto al lavoro parlamentare e mancato avviamento di un centro nazionale di contatto con l'elettorato per l'avvio di progetti e campagne su Milano, pur ripetutamente sollecitato, e gestione del tutto inefficiente della casella di posta elettronica, con mancanza di risposte tempestive alle mail ricevute; nonché alla situazione di incompatibilità ambientale e personale venutasi a creare ed alla evidente non comprensione del Suo ruolo di mero Collaboratore. Infatti, è emersa una gestione autonoma di attività non concordate, non in linea con il ruolo assegnato e con le esigenze del Committente” (doc. 12);*

- la medesima misura è stata adottata nei confronti di **Parte_2** cui è stato revocato l'incarico con effetto immediato, con la seguente comunicazione: “*Con la presente, tenuto conto della manifesta insoddisfazione già espressa riguardo ai contenuti della Sua collaborazione, nonché degli inadeguati e non condivisibili contenuti del report richiestoLe a giustificazione e verifica di attività ritenuta insoddisfacente, Le comunico il recesso con effetto immediato determinato dal venir meno del rapporto fiduciario” (doc. 13);*

- in data 26.3.2025 gli attori hanno impugnato stragiudizialmente il recesso, offrendo contestualmente la loro prestazione lavorativa (doc. 14).

3. Con il presente ricorso, all'esito della rinuncia delle domande spiegate in via principale, gli attori hanno denunciato l'illegittimità dei recessi impugnati perché non sorretti da giusta causa.

4. Orbene, in punto di qualificazione, appare evidente che entrambi i rapporti di lavoro rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 409 c.p.c., essendo caratterizzati dal requisito della personalità, della continuità e del coordinamento.

Quanto al contratto di **Parte_1** il richiamo al lavoro parasubordinato nel senso previsto dalla norma processualcivile è esplicitato nel testo contrattuale.

Quanto invece al contratto di **Parte_2** alla luce delle esposizioni in fatto, può ritenersi la sussistenza degli elementi indicati dall'art. 409, n. 3, c.p.c., anche in forza della riconduzione del rapporto di lavoro nell'ambito del lavoro autonomo non imprenditoriale di cui alla l. 81/2017.

5. È pure indubitabile che la convenuta abbia inteso avvalersi, per entrambi i rapporti, di un recesso con effetto immediato per giusta causa.

Ciò emerge:

- dalla lettera di recesso inviata a **Parte_1** nella quale si fa esplicito riferimento all'art. 5, punto n. 3, del contratto che prevedeva che *“Il committente può recedere prima della scadenza del termine contrattuale qualora nel corso del rapporto siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore quali a mero titolo esemplificativo: - mancata realizzazione delle attività affidate al collaboratore; - mancanza ripetuta per oltre due volte a riunioni di coordinamento e/o di verifica periodica congiunta; - palese inidoneità tecnico professionale e/o ambientale del collaboratore”*; in ogni caso, lo stesso articolo, al punto n. 2, riconosce la facoltà di recesso prima della scadenza del termine *“per giusta causa”*;

- dalla lettera di recesso inviata a **Parte_2** nella quale viene comunicato *“il recesso con effetto immediato”*, tenuto conto che il contratto prevedeva alternativamente il recesso unilaterale con *“preavviso scritto di 30 giorni”* o il recesso con effetto immediato *“Qualora il prestatore commetta una violazione grave delle disposizioni del presente contratto o non risulti in grado di fornire i servizi previsti”* (è quindi agevole ritenere che la convenuta si sia avvalsa della seconda ipotesi di recesso, non avendo contemplato alcun preavviso).

6. Tanto premesso, vertendosi in materia di recesso per giusta causa, spetta certamente alla datrice di lavoro l'onere della prova della giusta causa.

Tuttavia, la convenuta, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.

7. Deve quindi affermarsi l'insussistenza della giusta causa nei recessi impugnati.

8. Appurata quindi, per le ragioni esposte, l'illegittimità dei recessi, occorre passare ad esaminarne le conseguenze.

Al riguardo, può darsi continuità all'orientamento secondo cui, in presenza di un recesso datoriale privo di giusta causa, il dipendente a tempo determinato ha diritto al risarcimento del danno, che può legittimamente quantificarsi, in via equitativa, sulla base delle retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza del termine.

In punto di *quantum*, può allora condividersi il conteggio da ultimo offerto dalla difesa attorea, in quanto basato sulla retribuzione che i lavoratori avrebbero maturato alla scadenza dei loro contratti.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

- accerta e dichiara l'illegittimità del recesso comunicato agli attori;

- condanna la parte convenuta al risarcimento del danno, in favore della parte attrici, nelle seguenti misure, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo:

- euro 147.900,00 per *Parte_1*
- euro 153.000,00 per *Parte_2*

- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore delle parti attrici, delle spese processuali, che determina in complessivi ed euro 10.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014.

Milano, 10.03.2026

Il giudice
Franco Caroleo